

AVVISO “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

QUESTO AVVISO:

- **RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI.**
- **RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS.N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI VIGILANZA BANCA D'ITALIA .**
- **NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DA D.LGS.N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB.**

SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di **avere a disposizione e di asportare** copia di questo Avviso;
- di **avere a disposizione e di asportare** i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenente una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la banca si avvalga di **tecniche di comunicazione a distanza**, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di **ottenere**, prima della conclusione del contratto senza termine e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
- di **ricevere** un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di **ricevere** comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere **informato** sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di **recedere** dal rapporto, in caso di variazione sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di **ottenere** a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;

- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo¹, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di **adempiere** in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% de capitale residuo;
- di **opporre** al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di **agire** contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'**obbligo**, della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'**obbligo**, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'**obbligo** di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati², il relativo foglio informativo;
- l'**obbligo** di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'**approvazione specifica** della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- l'**approvazione specifica** delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la **previsione**, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- la **nullità** delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge³;
- la **previsione** che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
- nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione:
 - a. dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
 - b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
 - c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa.

- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'**indicazione**, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'**obbligo** di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni e servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'**obbligo** di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'**applicazione** delle disposizioni previste (dall'art. 1525 c.c.⁴): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE⁵

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela dell'Ombudsman Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio reclami** della banca, **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'**Ombudsman Bancario**, Organo Collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a **€10.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**⁶: in questo caso però l'**Ufficio reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente.

Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a €50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

NOTE

- 1) Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- 2) Per "titoli strutturati" si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
- 3) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
- 4) Art. 1525 del c.c. (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".
- 5) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
- 6) Per "bonifico transfrontaliero" si intende un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione europea, che su incarico di un Cliente metta una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003
e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Aggiornato al
18 Maggio 2009
Foglio Informativo n° 3

PRODOTTO UTENTE: 99999DECB0000

Sezione I – Informazioni sulla Banca

Istituto Centrale del Credito Cooperativo – ICCREA BANCA Spa

Sede legale e amministrativa Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma

E-mail info@iccrea.bcc.it

Codice ABI 08000

Iscritta all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5251

Gruppo Bancario Iccrea

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04774801007

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Capitale sociale: euro 216.913.200,00 int. vers.

Riserve all'ultimo bilancio approvato (31/12/2008) : euro 66.684.957,00

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente

CARTE DI DEBITO

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003
e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Aggiornato al
18 Maggio 2009
Foglio Informativo n° 3

Carta	Circuito	Modalità di utilizzo	Rete di accettazione	Livello	Mensile (€)		Giornaliero (€)		Per singola operazione	
					Minimo	Max	Minimo	Max	Max	
Limite di utilizzo carta						€ 60,00	€ 10.000,00	€ 60,00	€ 8.000,00	
		Bancomat/Pagobancomat		(1)	€ 50,00	€ 5.000,00	€ 50,00	€ 5.000,00		
		Prelievo		(2)	€ 50,00	€ 5.000,00	€ 50,00	€ 500,00	€ 250,00	
			- di cui in circolarità	(3)	€ 50,00	€ 5.000,00	€ 50,00	€ 500,00	€ 250,00	
		Pagamento		(2)	€ 10,00	€ 5.000,00	€ 10,00	€ 4.500,00	n/a	
			- di cui in circolarità	(3)	€ 10,00	€ 5.000,00	€ 10,00	€ 4.500,00	n/a	
		Maestro		(1)	€ 10,00	€ 5.000,00	€ 10,00	€ 3.000,00		
		Prelievo		(2)	€ 10,00	€ 2.500,00	€ 10,00	€ 500,00	€ 250,00	
			- di cui in circolarità	(3)	€ 10,00	€ 2.500,00	€ 10,00	€ 500,00	€ 250,00	
		Pagamento		(2)	€ 10,00	€ 2.500,00	€ 10,00	€ 2.500,00	n/a	
			- di cui in circolarità	(3)	€ 10,00	€ 2.500,00	€ 10,00	€ 2.500,00	n/a	

(1)	Indica l'importo massimo utilizzabile a livello di Circuito - la valorizzazione è obbligatoria
(2)	Indica l'importo massimo utilizzabile a livello di modalità di utilizzo - la valorizzazione è facoltativa
(3)	Indica l'importo massimo utilizzabile a livello di rete di accettazione - la valorizzazione è facoltativa se valorizzato deve essere presente il livello (2)

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Bancomat - Pagobancomat

L'utilizzo dei Servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi ed indicate nelle sezioni entro i limiti d'importo e con le modalità indicate in contratto e nelle istruzioni all'uso consegnate, che ne formano parte integrante, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente qualora inferiore al limite d'importo. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti nel richiamato modulo.

Validità

La Carta ha normalmente validità quinquennale. E' tuttavia facoltà dell'Emittente prevedere periodicità diverse di validità e di rinnovo. E' rinnovata automaticamente alla scadenza, di norma per un uguale periodo di durata, alle condizioni e termini di utilizzo vigenti all'atto del rinnovo, salvo che il Titolare non comunichi il recesso almeno 60 giorni prima della scadenza della Carta stessa. La mancata osservanza del predetto termine comporta l'addebito della quota annuale riferita al nuovo periodo di validità.

CARTE DI DEBITO

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003
e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Aggiornato al
18 Maggio 2009
Foglio Informativo n° 3

Custodia della Carta e del PIN

Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.

Smarrimento e sottrazione della carta e del PIN

In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni allegare e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta consistenti: nella denominazione dell'Emittente (ovvero Iccrea Banca S.p.A.), della Banca, nel nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare medesimo; inoltre il Titolare è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Poteri di rappresentanza

La Carta può essere altresì rilasciata ed intestata ad un altro soggetto appositamente delegato ad operare sul conto, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del contratto.

In caso di Titolare minorenni, che rappresenta il richiedente, i diritti ed obblighi derivanti dal presente contratto gravano in capo al richiedente.

La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti comma sono opponibili alla Banca trascorsi due giorni bancari dal ricevimento della relativa comunicazione.

Erogazione dei servizi Bancomat

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non comunicate al Titolare.

Addebito in conto e prova delle operazioni

L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

Delle operazioni eseguite fa prova, nei confronti del Titolare, la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione, fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informi preventivamente il Titolare dell'impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il Titolare decida di eseguire comunque l'operazione.

Recesso dell'Emittente

L'Emittente direttamente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o da singoli servizi in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta alla Banca, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

Recesso del Titolare ed obbligo di restituzione della Carta

Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo contestualmente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta, fermo restando che le relative spese indicate nel documento di sintesi sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante.

